

N. 00200/2014REG.PROV.COLL.

N. 04659/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4659 del 2013, proposto da:
Comune di Bellaria-Igea Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morri, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini in Roma, via Caio Mario, 7;

contro

Moris Calbucci, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Gattamelata, Ugo Russo, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;

nei confronti di

Verdeblu Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Totti, con domicilio eletto presso Massimiliano Scaringella in Roma, via Costantino Morin 1;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, BOLOGNA, SEZIONE II n. 00169/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso a documentazione amministrativa per espletamento mandato di consigliere comunale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Moris Calbucci e di Verdeblu Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Maurizio Morri, Stefano Gattamelata e Massimiliano Scaringella, su delega dell'avv. Alessandro Totti;

Vista la domanda di accesso presentata ai sensi dell'art. 43 T.U. n. 267/2000 dal consigliere comunale di Bellaria Igea Marina Moris Calbucci avente ad oggetto un rendiconto analitico dettagliato relativo i progetti di eventi turistici per gli anni 2010 e 2011 che la Società Verdeblù aveva realizzato con l'ausilio di un contributo economico del Comune, unicamente

a documentazione contabile (fatture) emesse da tale Società partecipata al 20% dallo stesso Comune di Bellaria Igea Marina;

Visto il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna proposto dal Calbucci avverso il silenzio dei due soggetti accolto con sentenza n. 169 del 4 marzo 2013, la quale ha affermato che l'interessato, nella sua qualità di lieve comunale chiamato a tutelare in via generale i diritti derivanti dalla sua posizione volta alla conoscenza di atti che riguardino le attività comunali, aveva pieno titolo all'ostensione del libro giornale dell'impresa, mentre non poteva essere accolta la domanda concernente le fatture, vista la sua estrema genericità;

Visto l'appello proposto dal Comune e l'appello incidentale autonomo dalla Srl Verdeblù in cui si sostiene l'erroneità della sentenza del TAR, poiché se l'art. 8 dello statuto comunale di Bellaria colloca ai fini fondamentali dell'ente il turismo e prevede il diritto di accesso dei consiglieri sugli atti delle società partecipate, ciò deve riguardare gli enti dipendenti delle società partecipate in quota maggioritaria o totalitaria e che svolgano funzioni strumentali a quelle proprie degli enti locali, come ad esempio servizi pubblici erogati direttamente in favore dei cittadini e non tanto società imprenditoriali formate maggioritariamente da associazioni di albergatori, commercianti, artigiani ed operatori di spiaggia attive in un campo come quello della promozione turistica che non può essere ritenuto alla stregua di un servizio pubblico locale, ciò sia per le indagini esplorative concernenti le attività in generale;

Considerato che le tesi sostenute dagli appellanti appaiono convincenti, poiché la Srl Verdeblù deve essere considerata un soggetto privato, data la consistenza quantitativa della partecipazione azionaria del Comune e la natura degli altri soci, associazione di albergatori, commercianti concessionari di spiagge ed altri imprenditori turistici e visto che la stessa Srl, sebbene si occupi di un'attività come la promozione del turismo che è fondamentale per il Comune di Bellaria Igea Marina, non può essere definita strumentale per l'esercizio di un servizio pubblico, inteso questo nel senso classico di prestazioni essenziali fornite da una collettività indistinta di utenti;

Ritenuto che le modificazioni intervenute in materia con la L. 6 novembre 2012 n. 190 e con il D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 98 non si applicano alla controversia in esame, visto che l'istanza del Calbucci risale al settembre 2012;

Considerato perciò che il diritto d'accesso del consigliere comunale, così come previsto dall'art. 43 T.U. 267/2000 può riguardare gli uffici comunali, le aziende speciali e le società di gestione di servizi pubblici in cui il Comune abbia partecipazione totalitaria oppure maggioritaria, ma non può investire attività di altri soggetti o enti, soprattutto di natura privata le cui attività sono coperte innanzitutto dal diritto alla riservatezza, nel caso di specie non può che essere limitato alla richiesta agli organi di direzione del Comune – Sindaco e Giunta – di esercitare i poteri riservati alle minoranze azionarie dal codice civile;

Visto perciò che gli appelli devono essere accolti con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, data la peculiarità del caso;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per il doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Raffaele Proserpi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 17/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)